



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI\_RM  
REG. ABF I

Prot. N° 0001464/19 del 17/01/2019

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 06/12/2018

Esame del ricorso n. 0354234/2018 del 21/03/2018

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 3191 - SANTANDER CONSUMER BANK



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 06/12/2018

### FATTO

La ricorrente – premesso di avere stipulato, il 9 luglio 2012, un contratto di finanziamento per un importo di euro 33.393,74 inclusivo di interessi e spese varie, da estinguersi con il pagamento di n. 120 rate mensili – lamenta l'applicazione, da parte dell'intermediario, di un TAEG superiore rispetto a quello previsto nel contratto, a causa del mancato inserimento, nel calcolo del tasso, del costo relativo a tre polizze assicurative stipulate dal ricorrente e considerate erroneamente facoltative dall'intermediario: una polizza sanitaria e indennitaria All in one, e due polizze inscindibili credit protection insurance (CPI). Inserendo nel calcolo del TAEG il costo assicurativo, il tasso ammonterebbe a 14,77% e sarebbe dunque superiore a quello, pari a 12,63%, indicato in contratto.

Invocando l'applicazione dell'art. 125-bis TUB, il ricorrente chiede di accertare la nullità della clausola relativa al TAEG e di disporre che l'intermediario ricalcoli gli interessi sul finanziamento al tasso sostitutivo previsto dai commi 6 e 7 del richiamato art. 125-bis TUB, provvedendo al rimborso degli interessi pagati in eccesso calcolati al tasso minimo Bot vigente dodici mesi prima della stipula del contratto. Chiede inoltre il rimborso di euro 3.391,60 per le elaborazioni peritali effettuate.

L'intermediario resiste alla pretesa evidenziando, per un verso, come il costo delle polizze assicurative sia stato correttamente escluso dal calcolo del TAEG, essendo queste del tutto facoltative; per altro verso, come abbia offerto condizioni simili a soggetti con il medesimo merito creditizio senza la stipula di alcuna polizza.



## DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito specificati.
2. La ricorrente contesta la circostanza che, nell'indicazione del TAEG inizialmente comunicato, non sarebbero state incluse determinate voci di costo, che viceversa avrebbero dovuto esservi ricomprese, applicando la formula matematica prevista dalla normativa di settore.

Con riferimento alle clausole del contratto relative a costi i quali non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, le norme di riferimento sono quelle racchiuse nell'art. 121 TUB, ai sensi del quale *"Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte"* (sulla stessa linea si pongono le Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG, dove si legge che *"Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte"*: Sez. VII, par. 4.2.4) e nell'art. 125-bis TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione *ex lege*, secondo le modalità descritte al co. 7.

Poiché risulta pacifico tra le parti – e del resto emerge dal contratto di finanziamento – che l'intermediario non ha incluso nel TAEG le spese relative a una delle assicurative stipulate dal ricorrente, si tratta innanzitutto di valutare se le polizze contestate fossero, o meno, obbligatorie.

In caso di risposta positiva il ricorso meriterebbe di essere accolto, con conseguente nullità della clausola relativa al TAEG e obbligo, in capo all'intermediario, di rideterminare il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e di restituire al ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi (in questo senso, Coll. coord., 12832/2018); e altrettanto conseguente obbligo, in capo all'intermediario, di restituire il premio assicurativo (tale domanda, benché non espressamente formulata dalla ricorrente, deve reputarsi assorbita da quella di nullità del TAEG: così la Conferenza dei Collegi dell'11 luglio 2018).

3. A tale proposito, il Collegio di coordinamento ha avuto modo di formulare il seguente principio di diritto:

*"Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

*Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:*



- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;

- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;

- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento" (Coll. coord., 10620/2017; sulla stessa linea, Coll. coord., 10621/2017; Coll. coord., 11869/2017; Coll. coord., 11870/2017; Coll. coord., 13316/2017; e, più di recente, Coll. coord., 12832/2018).

Con specifico riguardo alla prova "di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio", peraltro, è intervenuta la Conferenza dei Collegi l'11 luglio 2018 (il cui orientamento è stato poi fatto proprio dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 16291/2018), stabilendo che:

"- si considera sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti;

- si considerano necessari almeno due contratti;

- i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono: 1. TAN: scostamento marginale  $\pm 50bp$ ; 2. durata:  $\pm 25\%$ ;

3. importo:  $\pm 25\%$ ; 4. periodo di offerta:  $\pm 3$  mesi; 5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti "comparativi", almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati);

- si ritengono irrilevanti: la consistenza delle rate, la destinazione economica e le caratteristiche del cliente".

4. Nel caso in esame, viene in rilievo innanzitutto la polizza sanitaria e indennitaria All in one.

Dal modulo di adesione e dalle condizioni di assicurazione risulta che essa include l'assistenza alla persona, l'assistenza alla casa, nonché spese consulenze mediche; inoltre, la sua durata non è legata a quella del finanziamento, la prestazione assicurativa non è vincolata al debito residuo e soggetto beneficiario è la ricorrente.

Si può allora escludere la rilevanza della polizza All in One ai fini della determinazione del TAEG, trattandosi di polizza intesa ad assicurare rischi del tutto indipendenti rispetto alle ragioni del credito (in questo senso, Coll. Roma, 19162/18; Coll. Roma, 443/18).

5. Con riguardo alle due polizze inscindibili credit protection insurance (CPI), il Collegio rileva che il contratto di finanziamento e quello di assicurazione per la copertura del credito sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata; e che la prestazione assicurativa è legata al debito residuo del finanziamento.

Per altro verso, l'intermediario ha fornito prova della concessione ad altri soggetti di finanziamenti a condizioni simili a quelle praticate al ricorrente, tuttavia senza rispettare i parametri indicati dalla Conferenza dei Collegi per reputare superate le presunzioni gravi e concordanti in ordine alla obbligatorietà della polizza. Dei cinque contratti 'comparativi' depositati dall'intermediario, infatti, non ve ne è neppure uno senza coobbligati, come invece richiesto dalla Conferenza dei Collegi per l'ipotesi in cui "il benchmark è senza coobbligati".

Gli elementi ricavabili dal contratto di finanziamento e da quello di assicurazione CPI lasciano dunque desumere presunzioni gravi e concordanti in ordine alla obbligatorietà della polizza, il loro valore probatorio non può reputarsi superato dai documenti prodotti dall'intermediario. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio reputa dimostrata la obbligatorietà della polizza assicurativa CPI stipulata dal ricorrente; con la conseguenza



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che il ricorso, sotto questo profilo, deve essere accolto, dovendosi tuttavia escludere il rimborso delle spese relative alle elaborazioni peritali effettuate.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA